

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E MERCHANDISING

TRA

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “FISE”), PEC: segreteria.fise@legalmail.it

E

Lo

Sponsor _____

premessò che

- FISE promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina le attività equestri in Italia favorendo tutte le manifestazioni che tendono alla divulgazione della pratica dello sport ed in generale della cultura equestre;
- FISE partecipa a manifestazioni sportive equestri nazionali ed internazionali ed è titolare in esclusiva dei diritti promo-pubblicitari collegati all'attività sportiva dei vari dipartimenti federali e del marchio “ARENA FISE” (Registrazione Italiana n. 302019000010585);
- FISE necessita di un partner che, in esclusiva, sulla base della concessione in licenza d’uso del marchio predetto produca, gestisca e promuova commercialmente il merchandising nel settore abbigliamento relativo al marchio “ARENA FISE” per IL 2019 e per il 2020;
- Lo SPONSOR è società esperta nel settore dell'abbigliamento tecnico sportivo
- è interesse dello SPONSOR acquisire, con licenza d’uso temporanea del marchio ARENA FISE, la facoltà di inserire il marchio ARENA FISE sugli articoli e capi di abbigliamento prodotti e commercializzati dallo SPONSOR per l’intera durata del contratto;
- è interesse dello SPONSOR poter promuovere i propri prodotti acquisendo un pacchetto di diritti e opportunità promo pubblicitarie rientranti tra quelle in possesso della FISE, come analiticamente descritti e delimitati nel presente accordo.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1) Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente contratto (di seguito “il Contratto”).

1.2) Nel Contratto i seguenti termini avranno il seguente significato:

- a) Diritti Promo Pubblicitari: sono costituiti dal complesso di diritti, qualifiche e/o facoltà promo pubblicitarie di spettanza FISE che vengono concessi a lo SPONSOR in base al Contratto, come previsti e descritti nel prosieguo.
- b) marchio: il marchio ARENA FISE allegato al presente contratto (Allegato A).
- c) Licenza d’uso temporanea: concessione del marchio ARENA FISE allo SPONSOR ai sensi del presente contratto per la realizzazione e commercializzazione di capi d’abbigliamento come disciplinata nel presente contratto;

- d) Merchandising: abbigliamento tecnico con logo ARENA FISE prodotto dallo SPONSOR in esecuzione del presente accordo, destinato alla commercializzazione;
- e) Informazioni Riservate: i termini del Contratto e qualsiasi altra informazione orale o scritta, comunque acquisita in relazione al Contratto o in conseguenza della sua esecuzione, relativa a ciascuna Parte - ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, quelle riguardanti l'organizzazione, l'attività commerciale, le strategie, i progetti, la clientela, i prodotti/ servizi etc.
- f) Parti o Parte: i soggetti del Contratto ovvero FISE e lo SPONSOR ovvero singolarmente ciascuno di loro.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1) Con la firma del presente accordo FISE concede allo SPONSOR in Licenza d'uso temporanea il marchio ARENA FISE da cui consegue la facoltà di inserire il marchio sugli articoli e capi di abbigliamento prodotti e commercializzati in esclusiva merceologica dallo SPONSOR, quale merchandising FISE per gli anni 2019/2020.

2.2 Lo SPONSOR, ricevendo in Licenza d'uso temporanea il marchio ARENA FISE, si impegna ad organizzare, realizzare e commercializzare in esclusiva una linea di abbigliamento per il tempo libero e ulteriori prodotti di oggettistica, mediante la produzione e vendita dei predetti articoli (Allegato B) brandizzati con il marchio ARENA FISE e eventualmente in co-branding con il marchio dello Sponsor con modalità specificamente approvate e concordate per iscritto con FISE;

2.3) FISE concede e lo SPONSOR acquisisce, a tutti gli effetti i seguenti Diritti Promo Pubblicitari:

- facoltà di partecipare gratuitamente alle manifestazioni federali dove FISE sarà presente con i propri spazi espositivi che saranno messi a disposizione dello SPONSOR, in dimensioni da concordare secondo disponibilità, per la vendita dei prodotti di merchandising restando a carico dello SPONSOR l'allestimento, l'arredo dello spazio espositivo, gli oneri inerenti i rapporti di lavoro con il proprio personale, ogni autorizzazione amministrativa e il rispetto della normativa di settore. Per tali oneri la sottoscrizione del presente contratto costituisce manleva.

FISE garantisce che provvederà al pagamento delle spese relative alle utenze necessarie allo svolgimento dell'Attività, nonché al servizio di pulizia giornaliero della Struttura e al servizio di vigilanza della Struttura medesima, il quale sarà svolto mediante personale addetto alla sicurezza, senza che ciò implichi, da parte della FISE, alcuna assunzione di responsabilità per danni o perdite, da qualunque causa determinati, di beni della Società o di terzi che si trovino presso la Struttura o presso gli ulteriori spazi concessi in uso alla Società.

- supporto promozionale attraverso i canali informativi federali e possibilità di creare un percorso di e-commerce relativo ai soli prodotti brandizzati con il marchio "ARENA FISE" all'interno della sezione MERCHANDISING sul sito federale www.fise.it ;

ART.3 DURATA DEL CONTRATTO

3.1) Il Contratto e la concessione della licenza che ne deriva hanno validità dalla sottoscrizione della presente scrittura sino al 31/12/2020;

3.2) Al termine del Contratto le Parti si impegnano ad interrompere immediatamente l'uso dei segni di riconoscimento trasmessi e la commercializzazione o distribuzione del Merchandising, anche per mezzo di eventuali distributori, incluse le eventuali rimanenze di magazzino.

ART. 4 CORRISPETTIVO

4.1) A titolo di corrispettivo per la concessione dei diritti promo pubblicitari, la Società si obbliga a versare annualmente alla FISE, un importo pari a Euro annui oltre IVA che dovrà essere corrisposto entro il 30 ottobre di ogni anno.

4.2) Quale corrispettivo merceologico per gli anni 2019 e 2020, lo SPONSOR garantirà a FISE beni e prodotti meglio specificati nell'Allegato C, per un valore in cambio merce di € _____ annui che saranno di volta in volta consegnati a cura e spese dello SPONSOR entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dall'Ufficio Marketing della FISE.

Per il valore sopraindicato lo SPONSOR emetterà fattura alla F.I.S.E. e da essa riceverà fattura di pari importo.

ART. 5 OBBLIGHI DELLE PARTI

5.1) La tipologia, i ricami e l'apposizione dei loghi devono essere preventivamente concordati con la Federazione.

5.2) È facoltà della Federazione richiedere, su alcune produzioni o capi individuati di comune accordo con lo SPONSOR, l'apposizione sui capi destinati al merchandising dei segni di riconoscimento di eventuali ulteriori sponsor Federali.

5.3) FISE e lo SPONSOR si impegnano a sottoporsi vicendevolmente per loro approvazione scritta, prima della realizzazione, qualunque utilizzo e/o citazione scritta dei propri segni di riconoscimento: resta comunque inteso che l'utilizzo del logo FISE dovrà avvenire nel rispetto del Manuale sull'utilizzo del logo federale che lo SPONSOR dichiara di conoscere e che qualunque utilizzo e/o citazione dei nomi " SPONSOR " e "FISE" dovrà essere effettuato in modo da non arrecare pregiudizio alle parti.

5.4) Lo SPONSOR dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione sul sito www.FISE.it, in ogni sua parte, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna al pieno rispetto, nell'esecuzione del presente contratto, di quanto ivi previsto (come tempo per tempo vigente) fermo restando che, in caso di violazione, la FISE potrà applicare le sanzioni disciplinari previste a carico dei terzi nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (da intendersi qui integralmente richiamate ed accettate) e ritenere, nei casi più gravi, risolto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ.

5.5) La produzione e la vendita dei prodotti è di competenza esclusiva dello SPONSOR, assumendosi quest'ultima ogni responsabilità al riguardo e, pertanto, nella sua qualità di unica produttrice (in proprio o in sub-appalto o sub-concessione, quando ciò autorizzato da FISE), sarà considerata la sola responsabile di eventuali danni che i prodotti stessi possono cagionare a terzi, obbligandosi in ogni caso a tenere indenne FISE da qualsiasi richiesta di indennizzo venisse eventualmente avanzata nei suoi confronti.

5.6) Lo SPONSOR si impegna a non porre in essere comportamenti o iniziative che, per la loro natura o modalità, possano recare pregiudizio o nocimento al prestigio di cui gode il marchio FISE. Le parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione ed alla difesa del marchio FISE.

5.8) Lo SPONSOR si impegna a garantire standard qualitativi adeguati e una presentazione adeguata dei materiali oggetto del presente contratto in termini di imballaggio e altre forme di packaging che possano essere necessarie.

ART. 6 MANLEVA E PROPRIETA' INTELLETTUALE

6.1) Lo SPONSOR manleva fin da ora FISE da ogni responsabilità, contestazione o richiesta - anche risarcitoria - proveniente da terzi soggetti di cui lo SPONSOR eventualmente si avvalga nella esecuzione del Contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: distributori, produttori, fornitori o fabbricanti o soggetti cessionari in sub-fornitura) e da ogni responsabilità comunque derivante da e/o collegata al Contratto.

6.2) Lo SPONSOR manleva, altresì, FISE da ogni eventuale responsabilità, contestazione o richiesta risarcitoria proveniente da terzi soggetti derivante dalla commercializzazione di "modelli" in violazione di diritti di terzi, anche nel caso in cui lo SPONSOR si avvalga di produttori, fornitori o fabbricanti terzi così come da ogni responsabilità, contestazione o richiesta risarcitoria proveniente da terzi soggetti in relazione alla qualità e conformità alla legge dei prodotti dello SPONSOR.

6.3) Ciascuna parte rimarrà proprietaria esclusiva dei propri marchi, con le sole eccezioni delle licenze temporanee concesse dal presente accordo e limitatamente alla vigenza dello stesso.

6.4) i diritti connessi alle realizzazioni ed ai modelli degli oggetti e dei capi di abbigliamento prodotti in osservanza del presente accordo, rimangono di esclusiva pertinenza dello SPONSOR.

6.5) Le parti non intendono, con il presente accordo, costituire una joint venture o un collegamento societario o un rapporto di agenzia o franchising commerciale tra di loro. Nessuna delle parti deve presentarsi a terzi come il dipendente, agente, joint venture o franchising dell'altro o fare qualsiasi rappresentazione o dare garanzia per conto o in nome dell'altro, o condurre qualsiasi attività, o accettare il pagamento per l'altro. Nessuna delle parti avrà diritto di assumere o stipulare alcun contratto o impegno vincolante per l'altra parte.

ART. 7 COMUNICAZIONI, RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

7.1) Le Parti riconoscono che le Informazioni Riservate sono strettamente confidenziali e rivestono particolare importanza per le rispettive attività e pertanto, si impegnano a mantenere la massima confidenzialità sulle Informazioni Riservate e sull'attività inerente allo svolgimento e all'adempimento degli impegni assunti.

7.2) Le Parti, pertanto, si impegnano, nel corso e successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del Contratto:

- a non divulgare a terzi, anche tramite il proprio personale dipendente/o consulenti che per qualsiasi motivo ne siano venuti a conoscenza, le Informazioni Riservate senza la preventiva autorizzazione espressa per iscritto dell'altra Parte;
- a non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi estranei all'esecuzione del Contratto.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non si applicheranno a qualsiasi informazione:

- che sia o diventi di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento del Contratto;
- che fosse già in possesso di una delle Parti - non in via riservata - prima della sua comunicazione in virtù del Contratto o che sia stata da essa elaborata senza far uso di Informazioni Riservate;
- la cui divulgazione sia prevista dalla legge, da regolamenti o sia richiesta da provvedimenti di Autorità competenti.

7.3) Le Parti si danno atto che le comunicazioni operative inerenti l'esecuzione del Contratto si considereranno validamente eseguite quando inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica con prova di avvenuta ricezione.

Per FISE:

g.villari@fise.it

Per lo SPONSOR:

7.4) Le altre comunicazioni relative al Contratto, diverse da quelle puramente operative dovranno essere inviate a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

Per FISE: segreteria.fise@legalmail.it

Per lo SPONSOR _____

7.5) Tutte le comunicazioni o gli avvisi saranno efficaci alla data della ricezione della PEC.

7.6) In relazione a quanto oggetto del presente accordo, lo SPONSOR garantisce che la raccolta e qualsivoglia trattamento dei dati personali, effettuati nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto, e di quelle ad esso connesse direttamente o indirettamente, saranno compiuti in autonomia e nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE). La società resta responsabile per ogni eventuale danno cagionato dal proprio autonomo trattamento, in violazione della normativa europea e nazionale vigente.

ART. 8 MODIFICHE DEL CONTRATTO

8.1) Il Contratto contiene nella loro interezza gli accordi intervenuti tra le parti sulla materia che ne è oggetto ed annulla e sostituisce ogni precedente intesa verbale o scritta precedentemente intervenuta in proposito.

8.2) Nessun patto aggiunto o in deroga al Contratto sarà vincolante per alcuna Parte salvo che sia concluso per iscritto, si riferisca espressamente al Contratto e sia sottoscritto da entrambe le Parti.

ART. 9 DIVIETO DI CESSIONE

9.1) Le Parti non potranno in alcun modo e sotto nessuna forma, diretta o indiretta, cedere a terzi i diritti nascenti dal Contratto.

ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

10.1) Il contratto, previa diffida ad adempiere, si intenderà risolto ai sensi dell'articolo 1454 c.c.

- in caso di mancata ottemperanza dello SPONSOR dell'obbligo di fornire il corrispettivo merceologico e monetario previsto nelle quantità nei termini e alle scadenze indicate nel contratto;
- in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 5 del presente accordo.
- nel caso di impossibilità per lo SPONSOR di realizzare il Merchandising o di utilizzare i Diritti Promo Pubblicitari concessi per causa imputabile a F.I.S.E.;

10.2) Il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

- qualora una delle Parti sia dichiarata insolvente o sottoposta a procedure concorsuali di qualsiasi genere.

ART. 12 FORO ESCLUSIVO

12.1) Per tutte le controversie che dovessero sorgere dalla interpretazione e dalla esplicazione del Contratto, che non sia possibile risolvere in via amichevole, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

ART. 13 TRATTATIVE INTERCORSE

13.3) Le Parti dichiarano e riconoscono, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., che il Contratto è stato oggetto di analitica e specifica trattativa tra le Parti, che ne hanno valutato e ben compreso ogni singola clausola, e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte. Esso rende inefficaci tutte le precedenti bozze e puntuaioni, anche ai meri fini interpretativi della volontà delle Parti, e può essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti. Le Parti hanno altresì voluto la forma scritta a pena di invalidità.

Roma,

Lo SPONSOR
Il Legale Rappresentante

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
Il Legale Rappresentante

Marco Di Paola

ALLEGATO A

LOGO ARENA FISE

ALLEGATO B

PRODOTTI BRANDIZZATI PER MERCHANDISING CON MARCHIO ARENA FISE.

ALLEGATO C

PRODOTTI FORNITI IN CAMBIO MERCE E RELATIVO VALORE